

Sommario n. 3/2026



Nuove aree di sviluppo

Contratto di rete tra professionisti: opportunità compatibile con il forfetario	4
Organo di controllo ETS: occasione professionale per commercialisti	8



Primo piano

Locazioni turistiche e disciplina fiscale: evoluzione normativa e profili interpretativi	14
Anomalie ISA e accertamento fiscale	20



Consulenza strategica

Controllo di gestione: come guidare consapevolmente lo studio professionale	24
Cassa dottori commercialisti: incentivi per l'attività professionale	29



Transizione digitale

Integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche	33
Segnalazioni antiriciclaggio sul portale UIF per studi e ditte individuali	37



Sviluppo commerciale e marketing

L'intelligenza artificiale sta divorando il marketing tradizionale	40
L'empatia cognitiva aumenta l'impatto dei messaggi	43

Contratto di rete tra professionisti: opportunità compatibile con il forfettario

Vantaggi per lo studio

La partecipazione a un contratto di rete da parte di un professionista-forfettario non integra i presupposti della causa di esclusione. Pertanto, ricorrendo tutte le altre condizioni, il professionista che aderisce alla rete costituita con altri professionisti può continuare ad applicare il regime forfettario.

Il contesto economico spinge sempre più spesso alla **gestione associata della professione** quale modalità per conseguire economie di scala, specializzazione e maggior presidio organizzativo. Per i giovani che operano in regime forfettario (L. 190/2014), tuttavia, la partecipazione a Studi associati o STP si scontra con le note cause ostative al proseguimento del "forfait" legate alle partecipazioni in strutture collettive. In questo scenario, il **contratto di rete tra professionisti** rappresenta un valido strumento alternativo per condividere investimenti, personale e progetti comuni, senza dar vita a un nuovo soggetto e senza integrare, di per sé, una partecipazione societaria preclusiva del regime di favore. La risposta all'interpello del 9.02.2026, n. 24/E ha, infatti, chiarito che l'adesione a una "**rete-contratto pura**" non determina automaticamente **l'uscita dal forfettario** per il professionista, purché restino soddisfatti tutti i requisiti e **non intervengano ulteriori cause ostative**, aprendo così ai giovani professionisti la possibilità di beneficiare dei vantaggi organizzativi della collaborazione strutturata e degli incentivi dedicati dalla CDC (**fino a € 4.000** per singolo professionista) senza rinunciare alla tassazione agevolata.

RETI TRA PROFESSIONISTI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il contratto di rete (art. 3, c. 4-ter D.L. 5/2009) inizialmente riservato ai soli imprenditori è stato allargato ai professionisti dall' art. 12 L. 81/2017, rappresenta uno strumento di integrazione orizzontale di crescente interesse poiché permette a un gruppo di professionisti di: <ul style="list-style-type: none"> .. sviluppare le rispettive attività in modo collaborativo; .. senza dover necessariamente ricorrere a scritture societarie (incompatibili con il regime forfettario). 		
VANTAGGI PER I PARTECIPANTI	⇒	Ampliare l'offerta di servizi	⇒	Gamma di soluzioni più ampia, aumentando l'attrattività verso i clienti.
	⇒	Partecipazioni a bandi, contributi o gare pubbliche	⇒	Al fine di rispettare i requisiti previsti.
	⇒	Scambio di informazioni e conoscenze	⇒	Sfruttando la collaborazione tra diversi professionisti.
	⇒	Riduzione costi	⇒	Condivisione delle spese per una miglior gestione ed il conseguimento di economie di scala.
TIPOLOGIE CONTRATTO DI RETE	⇒	Rete contratto	⇒	Si tratta della versione "pura" del contratto, priva di soggettività giuridica , che organizza le relazioni interne dei partecipanti.
	⇒	Rete soggetto	⇒	La rete acquisisce soggettività giuridica e tributaria.
COMPATIBILITÀ CON IL FORFETTARIO	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La risposta all'interpello n. 24/E/2026 chiarisce che la "rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto": <ul style="list-style-type: none"> .. non integra la causa ostativa dal regime forfettario prevista dall'art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014 (relativa al possesso di partecipazioni in società di persone, associazione, imprese familiari o al controllo di S.r.l.); .. stante la diretta imputazione delle singole operazioni ai soggetti (professionisti) retisti che le compongono; .. e purché la rete non sia qualificabile come "società di fatto". 		

CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete è disciplinato dall'art. 3, c. 4-ter e 4-quinquies D.L. 5/2009 e successive modifiche (D.L. 78/2010, del D.L. 83/2012 e del D.L. 179/2012) e rappresenta uno strumento di aggregazione che permette a **più operatori economici**, all'interno di un progetto condiviso, di rafforzare innovazione

e presenza sul mercato.

L'intesa può prevedere sia la semplice cooperazione e lo scambio di informazioni, sia lo svolgimento congiunto di specifiche attività professionali o imprenditoriali, sempre in coerenza con l'oggetto delle singole posizioni.

CONTRATTO DI RETE - ASPETTI ESSENZIALI

Soggetti che possono aderire	<ul style="list-style-type: none"> Imprenditori ex art. 2082 c.c., a prescindere da dimensione e settore. Professionisti, al fine di partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati. 				
Forma contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> Atto pubblico. Scrittura privata. "Atto firmato digitalmente", ossia documento informatico munito di firma digitale ex D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). 				
Pubblicità	<ul style="list-style-type: none"> È soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'efficacia del contratto decorre da quando viene effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori. 				
Modelli possibili	<ul style="list-style-type: none"> Il legislatore distingue, sul piano strutturale, tra rete: <ul style="list-style-type: none"> .. dotata di fondo patrimoniale comune alimentato da conferimenti di denaro o beni destinati agli investimenti di rete; .. priva di fondo autonomo, nella quale ciascun partecipante destina risorse proprie alle attività di rete. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, la distinzione cruciale è tra: <table border="1" data-bbox="301 983 1481 1406"> <tr> <td>Rete soggetto</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Dotata di personalità giuridica. Entità distinta dalle singole imprese per effetto dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Soggetto Ires ex art. 73, c. 2 Tuir (C.M. 20/2013). Rapporti tra imprese partecipanti e la rete sono di natura partecipativa e assimilabili a quelli tra soci e società. La "partecipazione" alla rete rileva sia contabilmente che fiscalmente (come i conferimenti). </td> </tr> <tr> <td>Rete contratto</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Priva di personalità giuridica. Non assume soggettività tributaria (Circolare AdE 4/E/2011). Le operazioni attive e passive poste in essere in esecuzione del contratto producono effetti direttamente in capo ai partecipanti anche sotto il profilo fiscale. I rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e la capofila sono riconducibili al mandato con o senza rappresentanza. </td> </tr> </table> 	Rete soggetto	<ul style="list-style-type: none"> Dotata di personalità giuridica. Entità distinta dalle singole imprese per effetto dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Soggetto Ires ex art. 73, c. 2 Tuir (C.M. 20/2013). Rapporti tra imprese partecipanti e la rete sono di natura partecipativa e assimilabili a quelli tra soci e società. La "partecipazione" alla rete rileva sia contabilmente che fiscalmente (come i conferimenti). 	Rete contratto	<ul style="list-style-type: none"> Priva di personalità giuridica. Non assume soggettività tributaria (Circolare AdE 4/E/2011). Le operazioni attive e passive poste in essere in esecuzione del contratto producono effetti direttamente in capo ai partecipanti anche sotto il profilo fiscale. I rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e la capofila sono riconducibili al mandato con o senza rappresentanza.
Rete soggetto	<ul style="list-style-type: none"> Dotata di personalità giuridica. Entità distinta dalle singole imprese per effetto dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Soggetto Ires ex art. 73, c. 2 Tuir (C.M. 20/2013). Rapporti tra imprese partecipanti e la rete sono di natura partecipativa e assimilabili a quelli tra soci e società. La "partecipazione" alla rete rileva sia contabilmente che fiscalmente (come i conferimenti). 				
Rete contratto	<ul style="list-style-type: none"> Priva di personalità giuridica. Non assume soggettività tributaria (Circolare AdE 4/E/2011). Le operazioni attive e passive poste in essere in esecuzione del contratto producono effetti direttamente in capo ai partecipanti anche sotto il profilo fiscale. I rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e la capofila sono riconducibili al mandato con o senza rappresentanza. 				
Governance	<ul style="list-style-type: none"> Le parti possono: <ul style="list-style-type: none"> .. prevedere un organo comune che decide; .. far prendere le decisioni collegialmente alle aziende partner in base a regole condivise. 				
Contenuto obbligatorio	<ul style="list-style-type: none"> Nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. Obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e modalità concordate per misurarne l'avanzamento. Programma di rete: chiarisce il contenuto, il ruolo e il senso della rete. Deve contenere i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Durata del contratto. Modalità di adesione di altri imprenditori. Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune. 				
Elementi facoltativi	<ul style="list-style-type: none"> Organo comune ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto. Fondo patrimoniale e di conseguenza anche: <ul style="list-style-type: none"> .. la denominazione della rete; .. la sede della rete; .. la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo. Le cause di recesso anticipato. La modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica. 				

RETI TRA PROFESSIONISTI

L'espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con l'entrata in vigore della L. 81/2018 ("Jobs Act degli autonomi"), che all'art. 12, c. 3 afferma: "è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità... di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste..., con accesso alle relative provvidenze in materia:"

Il legislatore ha, quindi, esteso la logica delle reti anche ai professionisti, consentendo loro di costituire:

- **reti "pure"** tra esercenti la professione;
- **reti "miste"**, mediante partecipazione a reti di imprese, al fine di partecipare a bandi, incarichi e appalti privati con accesso alle relative provvidenze.

La disciplina presenta peculiarità sul **piano pubblicitario**:

- per le **reti pure** tra professionisti non esiste ancora un autonomo regime di iscrizione al Registro Imprese;
- per le **reti miste**, al contrario, la rete-soggetto può essere iscritta, poiché **l'iscrizione riguarda la rete e non i singoli "retisti"**, superando il problema della mancata iscrizione dei professionisti al Registro (parere MISE 28.01.2020, n. 23331).

Se il professionista partecipa tramite una STP, l'iscrizione della **rete-contratto** risulta comunque possibile, essendo la STP iscritta in sezione speciale del Registro delle Imprese.

Per i professionisti l'adesione alla rete risponde ad obiettivi ben precisi:

- **aggregare competenze** per partecipare a gare, bandi e progetti complessi;
- **condividere investimenti** (organizzazione, tecnologie, infrastrutture) mantenendo al contempo la propria autonomia soggettiva;
- **posizionarsi in modo competitivo rispetto alle strutture associate "tradizionali"** (studi associati e STP), che però sollevano problemi sul fronte delle cause ostative al regime forfetario.

VANTAGGI RETE	CONTENUTO
Condivisione investimenti e organizzazione	Il programma di rete permette di pianificare investimenti comuni in tecnologia, formazione, personale, comunicazione , diluendone il costo e sfruttando economie di scala, senza concentrare tutto in un unico studio associato.
Specializzazione e differenziazione	La rete consente di integrare competenze verticali (es. contenzioso, finanza agevolata, consulenza del lavoro, revisione) offrendo al mercato un servizio integrato , pur nel mantenimento delle singole partite Iva e delle specifiche specializzazioni
Gestione del rischio e flessibilità	<ul style="list-style-type: none"> • La natura contrattuale e modulare della rete permette di adeguare il perimetro della collaborazione nel tempo, con minori rigidità rispetto a strutture societarie o associative "piene". • Per i giovani professionisti la rete-contratto diventa la "terza via": consente di non dover scegliere tra l'isolamento del singolo studio e l'abbandono del regime forfetario per accedere a forme associative tradizionali.

La posizione dell'Agenzia rende, quindi, il contratto di rete una **soluzione praticabile** anche per i professionisti in regi-

CONVIVENZA CON IL REGIME FORFETARIO: RISPOSTA 24/2026

L'art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014 prevede, tra le **cause ostative al regime forfetario**, la partecipazione del contribuente a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti che esercitano attività riconducibili a quella individuale.

Proprio tale clausola ha storicamente reso problematica **la partecipazione dei giovani professionisti forfetari a forme organizzate quali studi associati o STP**.

Sul punto, è intervenuta la risposta ad interpello 9.02.2026, n. 24/E, chiamata a pronunciarsi sul caso di un medico intenzionato ad aderire a una **rete contratto "pura" tra professionisti**. L'Agenzia delle Entrate, riprendendo le precisazioni fornite con le circolari nn. 4/E/2011 e 20/E/2013, ha chiarito che la partecipazione a un contratto di rete contratto:

- **non determina l'estinzione** né la modificazione della soggettività tributaria dei partecipanti, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete;
- comporta che la **titolarietà di beni, diritti e obblighi resti in capo ai singoli professionisti**, con imputazione diretta di costi e ricavi nelle rispettive dichiarazioni fiscali, secondo le regole del Tuir;
- non integra una partecipazione a società o associazioni rilevante ai fini della causa ostativa di cui alla lett. d).

L'apertura è motivata anche dal fatto che la rete contratto:

- **non esercita un'attività economica "propria"**, direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dai partecipanti;
- **non realizza effetto di frazionamento artificioso** di attività d'impresa o di lavoro autonomo tra più soggetti, che è il fenomeno che la clausola ostativa in argomento intende colpire.

Restano, naturalmente, i **presidi antiabuso**: se l'attività svolta in rete dovesse assumere i tratti di una **società di fatto** che svolge attività commerciale, direttamente o indirettamente riconducibile a quella del professionista, tornerebbe applicabile la causa ostativa ex art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014, stante **l'equiparazione di tali società alle S.n.c.**

me forfetario, colmando il vuoto lasciato dall'incompatibilità, di fatto, di **studi associati e STP con il regime agevolato**.